



**INDICAZIONI SULLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE
DEI PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000
(SOTTOMISURA 12.1 - OPERAZIONI 12.1.02-03-04 PSR 2014-2020)**

Visto il Decreto del dirigente di struttura (D.d.s.) 15 dicembre 2016 – n. 13307 Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 – Approvazione del bando anno 2017 per la Misura 12 – Sottomisura 12.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”.

Visto che in base agli habitat presenti nei siti Natura 2000 del Parco del Mincio, possono essere ammesse a contributo le seguenti operazioni riportate nel bando anno 2017 (D.d.s. 15 dicembre 2016 – n. 13307):

- Operazione 12.1.02 – Conservazione di canneti, cariceti, molinieti.
- Operazione 12.1.03 – Conservazione di coperture erbacee seminaturali.
- Operazione 12.1.04 – Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica.

Visto altresì che l'allegato C del presente bando mette in correlazione le summenzionate operazioni con i siti natura 2000 dove sono ammissibili le domande di sostegno:

- Operazione 12.1.02 – SIC/ZSC Ansa e Valli del Mincio (AVM) e ZPS Valli del Mincio (VM).
- Operazione 12.1.03 – (SIC/ZSC) Complesso morenico di Castellaro Lagusello (CL).
- Operazione 12.1.04 – SIC/ZSC Ansa e Valli del Mincio (AVM) e ZPS Valli del Mincio (VM).

Si trasmettono di seguito i passaggi più significativi del bando in questione per agevolare la conservazione della biodiversità insita negli habitat che caratterizzano i siti Natura 2000 gestiti dal Parco del Mincio.

Al riguardo si precisa che:

- Il presente documento ha lo scopo di far conoscere le opportunità di finanziamento della Misura 12 al maggior numero dei potenziali beneficiari, che operano nelle summenzionate aree protette gestite dal Parco del Mincio, affinché con la “Indennità Natura 2000” sia riconosciuto il ruolo svolto dalle zone agricole e dagli agricoltori per la conservazione la biodiversità.
- I numeri tra parentesi riportati nel testo sono stati inseriti sia per richiamare il riferimento al provvedimento regionale, sia per evidenziare che alcuni paragrafi non sono stati riportati.
- **Per la completa interpretazione dei dispositivi di attuazione, volti ad ottenere i pagamenti compensativi di cui si tratta, è pertanto necessario rifarsi alla versione integrale del bando, pubblicato sul BURL (Serie Ordinaria n. 51 – 20 dicembre 2016).**

PARTE GENERALE

OBIETTIVI (1). La sottomisura 12.1 “Pagamenti compensativi per zone agricole Natura 2000” intende compensare gli svantaggi determinati dall’adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione delle aree Natura 2000, atti a garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico.

Le operazioni proposte nell’ambito della Misura 12 contribuiscano al soddisfacimento della Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura” ed in particolare della Focus area 4.a “**Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa**”.

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- Ambiente. Grazie all'adozione di impegni che garantiscono la salvaguardia degli elementi di pregio che costituiscono le aree Natura 2000 ed un **minore impatto ambientale dell'agricoltura in aree di particolare importanza per la salvaguardia dell'ambiente ed in particolare della biodiversità**.
- Adattamento ai cambiamenti climatici. **Grazie al mantenimento della biodiversità, si garantisce la resilienza dei territori interessati**.

COSA VIENE FINANZIATO (2). I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli obblighi e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. Greening) di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

CONDIZIONALITA' (3)

L'agricoltore che percepisce l'indennità collegata alla presente sottomisura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa. I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la condizionalità, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali, così come riportato in allegato A. **La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.** In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto nel paragrafo 7 "Controlli".

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI OBBLIGHI 4
--

OPERAZIONE 12.1.02 – CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI (4.2)

OBIETTIVI (4.2.1)

L'operazione ha l'obiettivo di contribuire alla conservazione degli habitat diffusi nelle aree umide, di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

Ritenendo importante ai fini ambientali la conservazione di tali habitat, il Parco del Mincio ha inserito nei propri Piani di gestione il divieto di modificare la destinazione d'uso di tali superfici che diversamente sarebbero state destinate ad ospitare, laddove possibile, colture a maggior reddito.

OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE (4.2.2)

Gli obblighi connessi alla presente operazione hanno durata annuale e per il presente bando decorrono dal 1° gennaio 2017.

Descrizione degli obblighi (4.2.2.1)

1. **Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo.** Le superfici ad oggi interessate dalla presenza dell'habitat non possono essere destinate ad ospitare altre colture diverse da canneti, cariceti, molinieti.
2. **Il mancato rispetto dell'obbligo dell'operazione compromette in maniera significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione;** qualora si riscontri che l'obbligo 1 risulti violato per una superficie pari ad almeno il 10% della superficie sotto impegno, l'operazione decade e non viene riconosciuto alcun premio.

Combinabilità tra operazioni/misure (4.2.2.2) (reg. UE n. 809/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.02 anche gli impegni a valere su altre Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti", per le medesime superfici e le medesime colture SONO combinabili con quelli previsti dalla Misura 10 operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti".

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti", per le medesime superfici e le medesime colture **NON sono combinabili con quelli previsti:**

- dalle altre operazioni della Misura 12.
- da tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.08;
- da tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

ENTITA' DELL'INDENNITA' ANNUALE (4.2.3)

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a 500 €/ha.

Collegamento con il pagamento greening (4.2.3.1)

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico). **In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa alla presente operazione non viene pagata.**

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (4.2.4)

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 12.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni relative al richiedente (4.2.4.1)

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta in data antecedente al 1/1/2017, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali.
- Società agricole.
- Società cooperative agricole. Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).

Condizioni relative alle superfici ed alle colture (4.2.4.2)

Ambito territoriale. La presente operazione si applica a tutte le superfici ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle quali sia presente e cartografato uno o più dei seguenti habitat:

- Habitat 6410* Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) (AVM, VM).
- Habitat Corine biotopes:
 - ✓ 53.111 Phragmiteti inondata (AVM, VM);
 - ✓ 53.14 Comunità elofitiche di media altezza (non presente nei siti AVM, VM);
 - ✓ 53.2151 Cariceti con Carex elata (AVM, VM);
 - ✓ 53.218 Cariceti con Carex pseudocyperus (non presente nei siti AVM, VM);
 - ✓ 53.2192 Cariceti con Carex cuprina (non presente nei siti AVM, VM).

[ATTENZIONE: L'allegato C del presente bando indica la presenza degli habitat summenzionati nei siti Natura 2000 SIC/ZSC Ansa e Valli del Mincio (AVM) e ZPS Valli del Mincio (VM)].

Condizioni relative alle superfici. Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. **ricadere negli Habitat e all'interno dei siti Natura 2000** sopra indicati;
2. **ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato C** per la presente operazione;
3. **essere correttamente georeferenziate** nel sistema GIS, con relativo perimetro, in modo da poterle intersecare con gli habitat sopraccitati;
4. essere condotte dal richiedente in data antecedente al 1/1/2017; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2017 fatti salvi i casi di cambio del richiedente/cambio beneficiario di cui al paragrafo 5.5.4.

La superficie minima da porre sotto impegno è pari a 100 mq.

DOCUMENTAZIONE (4.2.5)

Documentazione da allegare alla domanda: **Nessuna documentazione** (4.2.5.1).

Documentazione da conservare in azienda: **Nessuna documentazione** (4.2.5.2).

OPERAZIONE 12.1.03 – CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI (4.3)

OBIETTIVI (4.3.1)

L'operazione è volta alla conservazione ed al ripristino di un ambiente seminaturale (Habitat H6210), ritenuto di interesse prioritario in presenza di orchidee, di elevato interesse in termini di biodiversità floristica, importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica.

OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE (4.3.2)

Gli obblighi connessi alla presente operazione hanno durata annuale e per il presente bando decorrono dal 1° gennaio 2017.

Descrizione degli obblighi (4.3.2.1)

1. L'obbligo dell'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" consiste nel **divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo**. Le superfici interessate dalla presenza dell'habitat, quindi, non possono essere destinate ad ospitare altre colture diverse dalle coperture erbacee seminaturali.
2. **Il mancato rispetto dell'obbligo dell'operazione compromette in maniera significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione;** qualora si riscontri che l'obbligo 1 risulti violato per una superficie pari ad almeno il 10% della superficie sotto impegno, l'operazione decade e non viene riconosciuto alcun premio.

Combinabilità tra operazioni/misure (4.3.2.2)

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali", per le medesime superfici e le medesime colture SONO combinabili con quelli previsti dalla Misura 10 operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali"

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali", per le medesime superfici e le medesime colture **NON sono combinabili** con quelli previsti:

- dalle altre operazioni della Misura 12.
- da tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.09;
- da tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

ENTITA' DELL'INDENNITA' ANNUALE (4.3.3)

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a 500 €/ha. L'indennità riconosciuta alle imprese agricole è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Collegamento con il pagamento greening (4.3.3.1)

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico). **In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa alla presente operazione non viene pagata.**

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (4.3.4)

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 12.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni relative al richiedente (4.3.4.1)

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta in data antecedente al 1/1/2017, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.03 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).

Condizioni relative alle superfici ed alle colture (4.3.4.2)

Ambito territoriale

La presente operazione si applica al sito Natura 2000 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" in quanto Sito di importanza comunitaria (SIC) e ZSC (Zona Speciale di Conservazione) nel quale è presente e cartografato l'Habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo).

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. **ricadere nell'Habitat 6210** - Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo **all'interno del sito Natura 2000 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello"**;
2. **ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato C** per la presente operazione;
3. **essere correttamente georeferenziate** nel sistema GIS, con relativo perimetro, in modo da poterle intersecare con gli habitat sopraccitati;
4. essere condotte dal richiedente in data antecedente al 1/1/2017; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2017 fatti salvi i casi di cambio del richiedente/cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

DOCUMENTAZIONE (4.3.5)

Documentazione da allegare alla domanda (4.3.5.1)

Nessuna documentazione.

Documentazione da conservare in azienda (4.3.5.2)

Nessuna documentazione.

OPERAZIONE 12.1.04 – GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA (4.4)

OBIETTIVI (4.4.1)

L'intervento è volto a favorire una gestione naturalistica degli ambienti a prato ricadenti nell'habitat 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) finalizzato alla salvaguardia della fauna selvatica ed in particolare dell'Averla piccola (specie ombrello). Questo significa incrementare, in tale habitat, la presenza di insetti, rettili e micro mammiferi di cui essa si nutre, con un aumento sostanziale di biodiversità.

La gestione a scopo naturalistico dei prati viene attuata attraverso il mantenimento di alcune porzioni della superficie a prato non sfalciate, in cui la fauna selvatica, in particolare l'Averla Piccola, può trovare un ambiente favorevole alla sopravvivenza.

Per la presente operazione si fa riferimento alle superfici ricadenti nel sito Natura 2000 "Valli del Mincio" (ZSC/ZPS) e "Ansa e Valli del Mincio" (ZSC/ZPS) nei quali sono presenti e cartografati gli Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine.

OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE (4.4.2)

Gli obblighi connessi alla presente operazione hanno durata annuale e per il presente bando decorrono dal 1° gennaio 2017.

Descrizione degli obblighi (4.4.2.1)

Gli obblighi dell'operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica", sono i seguenti:

1. **rinunciare al pascolamento delle aree oggetto di impegno;**
2. **mantenere porzioni di prato non sfalcio fino al 31 agosto dell'anno**, con le seguenti proporzioni: prato sfalcio 85 %, prato non sfalcio 15 %. **Le aree non sfalciate devono essere preferibilmente fasce marginali**, localizzate nei pressi di arbusti siepi, laddove esistenti, che costituiscono un potenziale sito riproduttivo per l'avifauna.

NOTA BENE: Qualora la porzione di prato non sfalcio risulti inferiore o uguale al 5% l'operazione decade e non viene riconosciuto alcun premio in quanto si considera compromesso il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Combinabilità tra Operazioni/Misure (4.4.2.2)

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica", per le medesime superfici e le medesime colture **NON sono combinabili** con quelli previsti:

- dalle altre operazioni della Misura 12.
- da tutte le operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali";
- da tutte le operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE (4.4.3)

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a 500 €/ha.

L'indennità riconosciuta alle imprese agricole è determinata in base ai maggiori costi ed ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Collegamento con il pagamento greening (4.4.3.1)

Gli impegni dell'operazione 12.1.04 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening. Pertanto **non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.**

L'indennità dell'operazione 12.1.04 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ (4.4.4)

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 12.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni relative al richiedente (4.4.4.1)

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta in data antecedente al 1/1/2017, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 12.1.04 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).

Condizioni relative alle superfici ed alle colture (4.4.4.2)

Ambito territoriale

L'operazione si applica in tutte le superfici ricadenti nei siti Natura 2000 "Ansa e Valli del Mincio" (SIC/ZSC) e "Valli del Mincio" (ZPS), nei quali è presente e cartografato l'Habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. **ricadere nell'Habitat 6510** (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) presente nel sito Natura 2000 "Ansa e Valli del Mincio" (SIC/ZSC) "Valli del Mincio" (ZPS);
2. **ricadere in uno dei siti riportati nell'Allegato C** per la presente operazione;
3. **essere correttamente georeferenziate** nel sistema GIS, con relativo perimetro, in modo da poterle intersecare con gli habitat sopraccitati;
4. essere condotte dal richiedente in data antecedente al 1/1/2017; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2017 fatti salvi i casi di cambio del richiedente/cambio beneficiario di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

La superficie minima da porre sotto impegno è pari a 1 Ha.

DOCUMENTAZIONE (4.4.5)

Documentazione da allegare alla domanda (4.4.5.1)

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la planimetria catastale dell'azienda (scala 1:2.000), riportante l'ubicazione delle superfici oggetto di impegno (file formato pdf; titolo "Planimetria"), dalla quale si evincano le superfici oggetto di sfalcio e quelle non sfalciate.

Documentazione da conservare in azienda (4.4.5.2)

Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando, opportunamente aggiornato.

STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE (5)
--

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (5.1). Per l'anno 2017 i soggetti individuati nelle singole operazioni della Misura 12 possono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici della Misura. **Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio.** I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO (5.2). **La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via informatica entro il 15 maggio 2017** come previsto dall'art. 13 del reg. (UE) 809/2014. **Sarà possibile presentare le domande in Sis.Co a partire dal 3/04/2017.** La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Se la domanda è presentata in ritardo si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA (5.3). **La domanda informatizzata è indirizzata a Regione Lombardia**, con le modalità descritte al successivo paragrafo 5.4.

COME PRESENTARE LA DOMANDA (5.4). **Le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in "Sis.co"** entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 24.00.00 del 15 maggio 2017.** Le domande di modifica di cui al successivo paragrafo 5.5 devono essere presentate entro le ore 24.00.00 dei giorni previsti per le diverse tipologie. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

Pertanto, **si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato** rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. **Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.**

MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA (5.5).

- La domanda di modifica delle superfici (5.5.1), anche in aumento, va presentata **entro il 31 maggio 2017.**
- La domanda di modifica delle superfici, tardiva (5.5.2), **comporta una riduzione del premio** (1% per ogni giorno lavorativo di ritardo) **e vanno presentate entro il 9 giugno 2017.** Oltre tale termine le domande sono irricevibili.
- La domanda di ritiro dall'aiuto (5.5.3) può essere parziale (riduzione) o totale (rinuncia). **La domanda di ritiro parziale può essere presentata su Sis.Co entro il 1° luglio 2017, la domanda di ritiro totale può essere presentata in qualsiasi momento** con l'eccezione di seguito indicata.
Le domande di ritiro parziale e totale non possono essere ritenute ammissibili nei casi in cui a al beneficiario sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di sostegno/pagamento.
Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.
- La domanda di cambio richiedente/beneficiario (5.5.4) è da presentare in Sis.Co, allegando specifica documentazione e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del richiedente/beneficiario subentrante.

L'accoglimento della richiesta di cambio richiedente/beneficiario è competenza del Responsabile delle operazioni (Il Responsabile delle operazioni è il Dirigente pro tempore della Direzione Generale Agricoltura - Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo) **fino al momento della emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento delle domande pervenute**; successivamente a tale decreto la competenza è di OPR. Per le attività di valutazione della richiesta di cambio del richiedente il Responsabile delle operazioni si avvale degli Uffici Territoriali Regionali, Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio.

- La domanda di modifica per errori palesi, compiuta in buona fede (5.5.5), può essere corretta/adequata in qualsiasi momento. Il riconoscimento degli errori palesi è competenza del Responsabile delle operazioni fino al momento della emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento delle domande pervenute; successivamente a tale decreto la competenza è di OPR. **Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa.**
- La domanda di modifica per cause di forza maggiore (5.5.6) – decesso o incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; espropriazione parziale o totale dell'azienda; calamità naturale grave; distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; epizoozia o fitopatia che colpisca in tutto o in parte il patrimonio zootecnico o le colture del beneficiario – **può essere presentata anche al di fuori dei termini temporali prima indicati e senza l'applicazione delle riduzioni.**

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore è competenza del Responsabile delle operazioni fino al momento della emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento delle domande pervenute; successivamente a tale decreto la competenza è di OPR. **La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile delle operazioni entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI (6)

ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO (6.3). Ai sensi della disciplina vigente **l'istruttoria delle domande presentate spetta a Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura**, che effettua tramite il sistema informativo Sis.Co. il controllo relativo alla ricevibilità e ammissibilità amministrativa della domanda.

APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO (6.4). A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, **il Responsabile delle operazioni predisporre l'elenco delle domande valide come restituite dal sistema informativo Sis.Co. e, previa validazione del Gruppo Tecnico, lo approva con proprio provvedimento entro il 31 luglio 2017.**

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura e degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI (6.5). **Il provvedimento di cui al paragrafo precedente è pubblicato sul BURL**, diventa efficace dalla data di pubblicazione e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi della legge regionale n. 30/99. Lo stesso provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - DG Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

CONTROLLI (7)

Le domande di aiuto sono sottoposte a diversi controlli:

- Controlli amministrativi: sono sottoposte a controlli amministrati il **100% delle domande di sostegno**.
- Controlli in loco: questo controllo riguarda **almeno il 5% dei beneficiari**.
- Controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno **almeno l'1% dei beneficiari**.
- Controlli dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (controlli di secondo livello).

Esito dei controlli (7.2)

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) Difformità di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
- b) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli obblighi di misura, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità, le cui conseguenze saranno declinate a livello regionale con successivi atti.
- c) Ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare **del controllo in loco**.

MODALITA' DI PAGAMENTO (8)

OPR (Organismo Pagatore Regionale) effettua il pagamento di un **anticipo, pari al 75% del premio ammesso**, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione del controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione del controllo in loco, dopo l'avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

RIEPILOGO TEMPISTICHE (13)

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno (a partire dal 3 aprile 2017)	Entro il 15 maggio 2017
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno/pagamento presentate entro il 15/05/2017	Dal 16 maggio al 31 maggio 2017
Presentazione tardiva della domanda di sostegno/pagamento con riduzione	Dal 16 maggio al 9 giugno 2017
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica	Dal 1 al 9 giugno 2017
Presentazione domanda di ritiro	Entro il 1° luglio 2017
Domande ammesse a finanziamento (Decreto di RL)	Entro il 31 luglio 2017
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2017
Controllo in loco – campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2017
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Dopo l'esito dei controlli

CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA (ALLEGATO A)

CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

La condizionalità è costituita dall'**insieme degli impegni previsti dai Criteri di gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole

svolte dall'azienda stessa. **La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.**

A livello regionale la Condizionalità è disciplinata dalla D.G.R. X/ 4985/2016 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Modifiche ed integrazioni alla delibera n. X/3351 del 1 aprile 2015".

CGO E BCAA SONO RAGGRUPPATI IN 3 SETTORI E 9 TEMI PRINCIPALI COSÌ COME RIPORTATO IN TABELLA:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1 (ex Atto A4)	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5).
		BCAA 1 (ex stand. 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
		BCAA 2 (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
		BCAA 3 (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4 (ex st. 1.2)	Copertura minima del suolo.
		BCAA 5 (ex st. 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
		BCAA 6 (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
	BIODIVERSITA'	CGO 2 (ex Atto A1)	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3 (ex Atto A5)	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7 (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio , compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4 (ex Atto B11)	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della

DELLE PIANTE			sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5 (ex Atto B10)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTR. NE DEGLI ANIMALI	CGO 6 (ex Atto A6)	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5.
		CGO 7 (ex Atto A7)	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7.
		CGO 8 (ex Atto A8)	Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9 (ex Atto B12)	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15.
PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10 (ex Atto B9)	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase.	
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11 (ex Atto C16)	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4.
		CGO 12 (ex Atto C17)	Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4.
		CGO 13 (ex Atto C18)	Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

**CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO
O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA**

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

È considerata "attività agricola":

1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento UE n. 1306/2013 **[le regole di condizionalità vigenti prevedono anche il mantenimento dei pascoli (o**

prati) permanenti], l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo,
- secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- **non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione.**

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

ELENCO DEI SITI NATURA 200 AMMISSIBILI (ALLEGATO C)

OPERAZIONE 12.1.02 "SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI"

<i>CODICE SITO</i>	<i>NOME SITO</i>	<i>PROVINCIA</i>
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	MN
IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	MN

OPERAZIONE 12.1.03 "SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI"

<i>CODICE SITO</i>	<i>NOME SITO</i>	<i>PROVINCIA</i>
IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	MN

OPERAZIONE 12.1.04 "GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA"

<i>CODICE SITO</i>	<i>NOME SITO</i>	<i>PROVINCIA</i>
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	MN
IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	MN